



Regione Lombardia

Assessore alla Sanità

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DELL'ACCORDO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ AMBULATORIALI.

Il Comitato Consultivo Regionale, di cui le OO.SS regionali degli specialisti ambulatoriali sono parte integrante, stabilisce che, con l'accordo regionale, attuativo dell'ACN "*Per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali*" siglato in data 23.03.2005, debba essere promossa la completa integrazione nell'assistenza primaria degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali in quanto parte attiva e qualificante del S.S.N., attraverso il coordinamento con le altre categorie di professionisti che operano sul territorio, nel distretto, e presso le strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere, in coerenza con la visione sistemica regionale e perseguendo l'ottimizzazione del Sistema Sanitario Lombardo.

Il Comitato Consultivo Regionale ritiene doveroso sfruttare a pieno gli strumenti messi a disposizione dall'attuando ACN che favoriscano tale intento, anche attraverso una rivalutazione e rivisitazione del fondo di cui all'art. 42 lett. B, comma 1 e all' art. 43 lett. B, comma 1 dell'ACN 23.03.2005.

Al fine di favorirne l'integrazione nell'assistenza primaria gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali saranno parte attiva nell' attuazione dei progetti aziendali che rapportati alle competenze e alle responsabilità dei destinatari, siano coerenti con i seguenti obiettivi di interesse sistemico:

1. Il rispetto di protocolli e percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi condivisi con le Aziende sanitarie per patologie croniche e continuità delle cure;
2. Azioni finalizzate al rispetto dei tempi d'attesa deliberati dalla Giunta Regionale;
3. semplificazione accessi ai servizi sanitari sociosanitari;
4. Miglioramento della qualità dei servizi e della sicurezza del paziente;
5. Il miglioramento della comunicazione interna ed esterna all'azienda;
6. L'implementazione della rete SSS;
7. Percorsi di prevenzione primaria e secondaria.

I progetti aziendali, comprensivi della identificazione degli indicatori e dei criteri di valutazione riferiti al raggiungimento degli obiettivi, che dovranno essere coerenti con i macroindicatori ed i criteri di valutazione definiti a livello regionale d' intesa con le OO.SS., dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla firma dell' Accordo Regionale all'Assessorato al fine di poter valutare la coerenza degli stessi con gli obiettivi di interesse regionale e comunicati al Comitato Consultivo Regionale.

La valutazione del personale dovrà tener conto dell'apporto dato da ogni singolo specialista all' interno dell'equipe di cui fa parte.



Delle risultanze dei percorsi definiti in sede di contrattazione aziendale, così come certificati dai nuclei di valutazione aziendali, dovrà essere data informativa preventiva ai competenti uffici della Direzione Generale Sanità al fine della necessaria validazione.

Il fondo di cui all'art. 42, lett. B, comma 1 e all' art. 43 lett. B, comma 1 ACN 23.03.2005 non riassorbibile, al cui riparto partecipano gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali, sarà utilizzato in maniera prevalente per la retribuzione della partecipazione ai percorsi aziendali di interesse regionale, con criterio proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi.

Si concorda sulla necessità e sull' importanza che gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali operino in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali nell'ambito delle attività di assistenza sanitaria.

E' demandata agli Accordi aziendali la definizione di forme di coordinamento organizzativo ed operativo, con la collaborazione dei responsabili di branca, finalizzate all'integrazione funzionale con gli altri servizi dell'azienda nel rispetto delle indicazioni regionali.

Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali e dalle altre professionalità sanitarie ambulatoriali si concorda sulla possibilità di definire a livello aziendale, in relazione alle peculiarità e alle specificità di ogni branca, il numero di prestazioni erogabili per ogni ora di attività, prevedendo anche percorsi e forme di prenotazione innovativi che possano migliorare l' accesso ai servizi e l' abbattimento dei tempi di attesa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende individuano, nell' ambito del proprio assetto organizzativo, sentite le Organizzazioni Sindacali, i servizi specialistici di branca o multidisciplinari, per i quali dovrà essere individuato il Responsabile di Branca.

Il Responsabile di Branca, ove la figura non sia in carica, viene nominato con specifico provvedimento ed è scelto dal Direttore Generale tra una rosa di almeno tre candidati proposti dagli specialisti titolari di incarico che afferiscono ai servizi di branca o multidisciplinari, definiti a livello aziendale.

L'incarico di responsabile di branca ha durata annuale; cessa alla sua scadenza ed è rinnovabile.

Il Responsabile di Branca svolge le funzioni di referente del servizio specialistico di branca nei confronti del dirigente indicato dalla direzione Aziendale. L' Accordo regionale definisce funzioni e compiti del Responsabile di Branca.

Ferma restando l'autonomia professionale dei singoli specialisti, al responsabile di branca possono essere assegnati, dal predetto dirigente responsabile, compiti organizzativi e di indirizzo tecnico delle attività relative alla branca.

Il responsabile di branca, attua, relativamente al servizio specialistico di branca, gli indirizzi programmatori e organizzativi stabiliti dalla Direzione aziendale.

Il responsabile di branca formula alla Direzione aziendale proposte per la migliore organizzazione del settore di competenza, anche riguardo all' innovazione tecnologica e al miglioramento dell'accesso dei cittadini ai servizi.

Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni sopra indicate, è previsto un compenso onnicomprensivo.

Le funzioni del responsabile di branca danno luogo ad un debito orario aggiuntivo rispetto a quello risultante dal provvedimento di conferimento di incarico.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with superscripts like '2']



La formazione e l'aggiornamento professionale continui, che vedranno una valorizzazione della formazione sul campo e della formazione integrata fra ospedale e territorio, costituiscono momento di crescita culturale e professionale del medico, nonché di migliore integrazione nella rete aziendale dei servizi e del miglioramento continuo della qualità degli stessi.

Le Aziende Sanitarie promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua concordando con le OO.SS entro il mese di marzo il programma delle attività formative.

La Regione e le Aziende assicurano l'organizzazione di attività formative per il 70% del debito formativo annuale.

La partecipazione ai corsi regionali o aziendali od alle attività formative non comprese nella programmazione regionale determina il riconoscimento di un permesso retribuito per le corrispondenti ore di frequenza concomitanti con ore di servizio.

L'attività di formazione, alla quale sono tenuti a partecipare i medici specialisti, può essere svolta anche presso Aziende diverse rispetto a quella presso la quale si svolge l'attività di incarico.


Lo specialista, titolare di rapporti convenzionali nella stessa branca presso più Aziende, che svolgono il medesimo programma formativo, partecipa alla formazione presso l'Azienda ove ha il maggior numero di ore di incarico. In occasione della partecipazione ad eventi formativi, giornalmente vengono retribuite allo specialista le ore di servizio stabilite per il giorno di assenza, indipendentemente dal tempo effettivamente impegnato per la partecipazione all'iniziativa. Qualora l'attività di formazione sia programmata per il giorno di sabato non lavorativo sarà erogata allo specialista la corrispondente retribuzione pari a 1/5 dell'ammontare delle ore settimanali di incarico.

Le attività formative promosse dalla Regione e dall'Azienda, unitamente a quelle rimesse alla facoltà del professionista, devono permettere allo stesso di raggiungere i crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Negli atti programmatori regionali assumono particolare e prioritaria rilevanza le iniziative di formazione finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi regionali (percorsi diagnostici e terapeutici su temi individuati dalla Regione, progetto CRS-SISS etc.).

Si condivide l'esigenza di perseguire forme di organizzazione e mobilità dei professionisti tese a migliorare i servizi per l'utenza. Il Comitato Consultivo Regionale si impegna a definire entro tre mesi dalla firma dell'Accordo regionale i criteri generali di flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità, come previsto dal co. 1 dell'art. 17 ACN 23.03.2005.

Il Comitato Consultivo Regionale ha sede presso l'Assessorato alla Sanità; si riunirà almeno una volta al quadrimestre per svolgere le funzioni istituite dall'art. 25 comma 6


3



dell'ACN 23.03.2005 e, in tutti i casi di richiesta di una delle parti, entro 20 giorni dalla richiesta.

Nell'intento di rendere operativi tutti gli strumenti forniti dall'ACN 23.03.2005 per favorire la completa integrazione nell'assistenza primaria degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali qualora entro 90 giorni dalla firma dell' Accordo Regionale, non siano state avviate dagli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, in collaborazione e su iniziativa dei Sindacati di cui all'art. 34, comma 12, dell'ACN 23.03.2005 le procedure elettorali come definito dall'art. 26 co.1 e co.3 del richiamato accordo, a richiesta di una delle parti, si procederà alla consultazione elettorale presso le Aziende Sanitarie di riferimento, a cura della Direzione Generale dell'Azienda e con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e rappresentative.

Il Comitato Consultivo Regionale richiama le Aziende al rispetto delle norme di cui all'art. 35 dell' ACN 23.03.2005; in particolare, le Aziende garantiranno alle OO.SS una adeguata informazione e consultazione sulla programmazione dell'area specialistica extra degenza.

Il presente atto di indirizzo è coerente con quanto previsto dalla DGR 3776/2006 (Delibera Regole 2007).

Il presente atto di indirizzo viene trasmesso alla delegazione di parte pubblica per gli adempimenti finalizzati all' adozione della preintesa.

Milano, 31 gennaio 2007

L' Assessore

Le OO.SS. firmatarie

SURAI

GIUSEPPE NIELE

ENRICO VALISI

PIERO VERGAZZI

CISLMEDICI

ADRIANO ANDREOLI

DANILO MAZZACANE

AUPI

SALVATORE ZAVAGLIA